

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 13

Data: 24.02.2017

Oggetto: Programma triennale fabbisogno di personale triennio 2017/2019 previa verifica situazione di esubero o eccedenza.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro, del mese di febbraio nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 10,30. Risultano presenti i signori:

| NOMINATIVO | CARICA | PRESENTE |
|------------------|---------------|--------------|
| TARSITANO GIULIO | Sindaco | SI |
| GIGLIO RAFFAELE | Vicesindaco | SI |
| TERRANOVA NATALE | Assessore | SI |
| ARDIS PAOLO | Assessore | SI |
| IN CARICA N. 4 | PRESENTI N. 4 | ASSENTI N. = |

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Generale Dott. Ferdinando Pirri .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti, in particolare:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Richiamato, inoltre, l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4, così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della Legge 27/12/2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- a.** ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- b.** costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- c.** in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

- d. a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della Legge (comma 557-quater).

Dato atto, altresì, che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Precisato che la condizione di eccedenza viene data dall'impossibilità dell'Ente di rispettare i limiti di spesa dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale riferito all'anno precedente e dal superamento del tetto del 50% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

Riscontrato, in particolare, che:

- con riferimento alla condizione di soprannumero non è presente nell'Ente personale in servizio a tempo indeterminato extradotazione organica;
- la spesa del personale è stata – nell'anno 2016 – pari a € 744.535,00;
- la spesa corrente – nell'anno 2016 – è stata pari a € 2.121.081,20 e che il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente è, quindi, inferiore al 50%;
- non sono previsti processi di esternalizzazioni di servizi;

Preso atto:

- che la dotazione organica prevede complessivamente n. 31 posti di cui 7 part-time e che alla data del 1° gennaio 2017 risultano n. 23 posti coperti a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato art. 110;
- che la dotazione di fatto è inferiore a quella di diritto;

Evidenziato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale persegue un modello organizzativo che consente di rendere più funzionali i servizi già esistenti, con il potenziamento dei settori ove maggiore risulta la domanda di servizi da parte degli utenti, tenendo in debito conto le esigenze di crescita e miglioramento della qualità dei servizi resi alla popolazione.

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze che mutano il quadro di riferimento;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente:

- *rispetterà* i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50%;

Richiamato l'art. 19, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Dato atto che:

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

- non risulta strutturalmente deficitario e dissestato come risulta dall'attestazione del responsabile del servizio finanziario allegato all'ultimo rendiconto approvato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio amministrativo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere reso dal Revisore unico dei Conti, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pur se non materialmente allegata alla stessa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Di dichiarare l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza e che il personale occupato a tempo indeterminato alla data del 1/1/2017 è pari a 23 unità e n. 1 a tempo determinato art. 110, dando atto che la Dotazione Organica, di fatto, è inferiore a quella di diritto.
3. Di approvare come segue il fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019, tenendo conto della normativa in materia di assunzione di personale attualmente in vigore: **Anno 2017 (zero) – Anno 2018 (zero) – Anno 2019 (zero)**.
4. Di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006.
5. Di precisare che eventuali future modifiche della suddetta programmazione che si rendessero necessarie per ottimizzare il funzionamento dei servizi e degli uffici, compatibilmente con il reperimento delle risorse necessarie e con la normativa vigente, saranno oggetto di successive variazioni del presente atto.
6. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

